

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA



***REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI
ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO***

Approvato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza nella seduta
Consigliare del 25 Marzo 2019

1. Premessa

Considerato che:

- ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non versano, o lo fanno in ritardo, il contributo di iscrizione, aumenta in modo preoccupante;
- la segreteria versa la quota associativa al C.N.I. anche per gli iscritti che non versano il contributo annuale di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;
- tale comportamento viola la legge ed è per questo sanzionabile, indecoroso sotto il profilo deontologico nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalle norme di seguito indicate.

Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente il Consiglio dell'Ordine ha redatto il presente regolamento.

2. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti Fonti giuridiche e normative:

- **Legge n.1395 del 24/6/1923**

Art. 5 comma 2: stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine.

- **R.D. n. 2537 del 23/10/1925**

Art.18 : Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini Professionali in ragione del numero degli iscritti e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

Art. 37: il Consiglio dell'Ordine ..determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine.

- **D.Lgs. Lgt. n.382 del 23/11/1944**

Art.7: reca norme relative alle tasse e contributi che possono essere stabiliti dal Consiglio dell'Ordine a carico degli iscritti all'Albo.

- **L. n.536 del 03/08/1949**

Art.2:

1) i contributi stabiliti ... a favore degli Ordini ..., anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

2) coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

3) la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

- **D.P.R. n.137 del 07/08/2012**

Art. 8 : presso i Consigli dell'Ordine ... sono istituiti Consigli di Disciplina Territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

- **Codice Deontologico C.N.I. del 14/05/2014**

Art.20.1: l'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine Professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art.20.2: l'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

- **D.L. 185 del 29/11/ 2008**

Art.16 comma 7: gli iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

- **L.8 agosto 1977 n.585**

Esazione dei contributi per il funzionamento degli Ordini degli Ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo unico- Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri di cui al R.D. 23/09/1925 n. 2357 ,a norma degli articoli 7 e 14 del Dlgs. 23/09/1944 n.382 ,sono riscosse ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15/05/1963 n.858 secondo le modalità stabilite nel Testo Unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli Ordini Provinciali e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

- **L. 10 giugno 1978, n. 292**

Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 giugno 1978, n. 176. Articolo unico. - Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli Organi Statutari competenti di ciascun Ordine o Collegio Professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli Albi degli Ordini e Collegi Professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico della legge sui servizi della riscossione delle Imposte Dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, secondo le modalità stabilite nel citato Testo Unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli Ordini e Collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

3. Funzione dei contributi

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

4. Obbligatorietà

Il contributo dovuto dall'Isritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione

esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

5. Determinazione del contributo

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25. Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, un contributo di ammontare diverso.

6. Comunicazione del contributo

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno e delle modalità di pagamento. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata sia a mezzo PEC che a mezzo di mail ordinaria a ciascun Iscritto, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

AI sensi dell'art. 16. Co. 7 del DL 185/2008 gli Iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

A tal riguardo, sarà cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC e mail ordinaria. Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

7. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota, di norma, entro il 31 Maggio di ciascun anno, ed è possibile procedere al pagamento attraverso la seguente modalità:

- Pago PA
- Versamento su c/c postale o bancario

Ai fini della certezza dei pagamenti e per rendere agevole l'acquisizione dei dati inerenti lo stato delle quote annuali versate da parte degli iscritti e i relativi mutamenti nel corso del tempo, è istituito:

presso la Tesoreria dell'ordine un archivio delle quote versate da parte degli iscritti all'albo, oltre alle singole quote versate e non, per ogni iscritto, le date e gli estremi di tutti i pagamenti, l'anagrafica, il codice fiscale, i recapiti postali, telefonici, di posta elettronica e PEC, che sono stati comunicati alla Segreteria da ogni iscritto, aggiornati dall'ufficio qualora non dovessero risultare veritieri. E' fatto obbligo a tutti i consiglieri, componenti del Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina, il vincolo di segretezza.

8. Cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di iscrizione.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In caso di trasferimento all'Ordine di Cosenza, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal mese dell'anno in cui si sia iscritto.

Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 20.2 del vigente Codice Deontologico.

9. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

10. Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

11. Ritardato pagamento

Decorsi centoventi giorni dal termine del pagamento del contributo, ovvero entro il 30 Settembre di ogni anno, senza che l'iscritto abbia provveduto, la Segreteria dell'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, via mail ordinaria e a mezzo Racc. A/R con ricevuta di ritorno.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 15 giorni, la Segreteria dell'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o, in mancanza, a mezzo Racc. A/R con ricevuta di ritorno. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento, e verrà anche richiesto il versamento di una somma pari al 5% della quota di iscrizione annuale a titolo di ristoro delle spese postali e di Segreteria.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

12. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista dal 31 ottobre di ciascun anno, l'Ordine territoriale procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. La sospensione a tempo indeterminato eventualmente comminata cessa al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

13. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina entro 12 mesi dalla data di scadenza del pagamento. Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'iscritto.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso. Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare

l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

14. Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale. Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione della sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'albo professionale.

15. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;
- accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

16. Iscritti non in regola con i pagamenti

Agli iscritti morosi, non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

17. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore in data 25.03.2019, a seguito di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Del presente regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine.